



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

24 MAR 2015

N. 600

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

- 8 APR 2015

Li 24 MAR 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 18 del 18/3/2015

OGGETTO: Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Puglia – sezione di Lecce n. 2974/14 - giudizio Nardulli Rosanna c/Comune di Castellaneta Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che in data 29/10/2013 è stato notificato a questo Ente, prot. gen. 25981, ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce da parte della Sig.ra Rosanna NARDULLI, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Pellegrino, per *l'annullamento previa sospensione dell'efficacia* del provvedimento 5/09/2013 prot n. 20787 con cui il Dirigente della IV Area del Comune di Castellaneta ha disposto l'annullamento in via di autotutela *"del permesso di costruire n. 146/05 del 15/11/2006 con cui la ditta Rochira Giuseppe è stata autorizzata a realizzare fabbricati rurali ,adibiti ad abitazione e a deposito agricolo in c.da Santo Stefano su terreno registrato in catasto al fg. 54 p.lla 25 e del successivo permesso di costruire n. 101/07 del 27/3/2008 rilasciato in variante"*; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale ed, ove della nota del 14/5/2013 prot. n. A00108/8244 dell'Ufficio Parco e Tratturi della Regione Puglia, nonché della nota 5/2/2004 prot. n. 1182/06 con cui il Dirigente del settore Urbanistico della Regione Puglia ha attestato la coerenza al PUTT/p delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. dell'art. 5.05 delle NTA del PUT T/p.

VISTA la comunicazione in data 15/12/2014 con la quale l'avv. Antonio Pancallo, difensore di fiducia di questo Ente nel giudizio in oggetto, ha trasmesso copia della sentenza n. 2974/14 del T.A.R. Puglia - Lecce – di accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Nardulli Rosanna avverso il provvedimento dirigenziale prot. n. 20787 del 5/09/2013 con il quale era stato disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 146 del 15 nov. 2006 rilasciato al sig. Rochira Giuseppe per la realizzazione di fabbricati rurali adibiti ad abitazione e a deposito agricolo e del successivo permesso di costruire n. 101 del 27 marzo 2008 rilasciato in variante.

DATO ATTO che il predetto Legale di fiducia, nella nota di trasmissione della sentenza predetta, esprime perplessità sul contenuto della decisione del T.A.R., evidenziando che *“sussistono più che fondati motivi per impugnare la sentenza”*.

RITENUTO di dover condividere le osservazioni formulate dal predetto Legale dal momento che la valutazione sulla vigenza del vincolo non rientra tra le attribuzioni riservate al Comune che, pertanto, non avrebbe mai potuto giustificare il non esercizio del potere di autotutela con l'inesistenza di un interesse pubblico attuale alla specifica tutela.

RITENUTO, pertanto, di dover proporre appello alla sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce n. 2974/14 confermando anche per tale grado di giudizio la nomina quale legale di fiducia di questo Ente dell' Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10, conferendo allo stesso ampio mandato *ad litem*.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”* . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre appello alla sentenza n. 2974/14 del T.A.R. Puglia - Lecce – di accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Nardulli Rosanna avverso il provvedimento dirigenziale prot. n. 20787 del 5/09/2013 con il quale era stato disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 146 del 15 nov. 2006 rilasciato al sig. Rochira Giuseppe per la realizzazione di fabbricati rurali adibiti ad abitazione e a deposito agricolo e del successivo permesso di costruire n. 101 del 27 marzo 2008 rilasciato in variante;
- 2) di nominare l'Avv. Antonio Pancallo, libero professionista con studio in Castellaneta (TA) alla ' Stazione n. 10 legale di fiducia di questo Ente, conferendo allo stesso ampio mandato ad litem;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

